



CORTE D'APPELLO
DELLO
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

IN NOME DI SUA SANTITÀ
PAPA FRANCESCO

LA CORTE DI APPELLO

Composta dai signori Magistrati

- 1) S.E. Pio Vito PINTO, Presidente;
- 2) Mons. Maurice MONIF.R. Giudice;
- 3) Mons. Pietro MILITE, Giudice estensore,

riunita in Camera di Consiglio invocato il SS.mo Nome di Dio per essere illuminata sulle proprie decisioni ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale Prot. 18/17 Reg. Gen. Pen.

a carico di *Omissis* - nato a XXX XXX il XX XX XXXX residente a XXXXXXX ed eletivamente domiciliato nella Città del Vaticano presso la cancelleria del Tribunale - difeso d'ufficio dall'Avv. XXXXXX XXXX ,

imputato (contestazione originaria) del delitto di cui agli artt. 63 e 168 c.p. (*peculato*), perché in qualità di Presidente della Fondazione Bambino Gesù, pubblico ufficiale, utilizzava in modo illecito, a vantaggio dell'imprenditore XXXXX XXXX, denaro appartenente alla Fondazione Bambino Gesù, denaro del quale aveva disponibilità in ragione della funzione dallo stesso ricoperta.

In particolare, erano stati utilizzati per fini completamente extraistituzionali euro 422.005,16 (quattrocentoventiduemilacinque/16) mediante cui erano pagati i lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile di proprietà del Governatorato, destinato a residenza del XXXXX XXX per avvantaggiare l'impresa del Sig. XXXXXXX XXXX: reato commesso nella Città del Vaticano, dal novembre 2013 al 28 maggio 2014.

Seguiva lo svolgimento del processo in primo grado, [per il cui puntuale sviluppo processuale si rimanda a quanto specificamente esposto nella sentenza prime cure del 14 ottobre 2017, ai nn. 1-25], che vedeva espletarsi un'istruzione ampia ed articolata con il più completo soddisfacimento delle istanze probatorie avanzate dalle Parti ed alla piena e doverosa tutela del diritto di difesa, garantito altresì anche in grado di Appello.

Assolta la fase dibattimentale, il Tribunale, ai sensi dell'art. 417 comma 1 c.p.p. e riqualficato il fatto oggetto di imputazione a norma dell'art. 175 (*abuso di ufficio*), in data 14 ottobre 2017 emanava sentenza c.p. condannatoria nei confronti di XXXXX XXXXX alla pena di anni 1 (uno) di reclusione, all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo di eguale durata nonché alla multa di € 5000,00 (cinquemila/00), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 59 c.p.

Inoltre, visto l'art. 423 c.p.p. la suddetta sentenza concedeva allo stesso imputato il beneficio della sospensione condizionale della condanna per il termine di 5 (cinque) anni; mentre ai sensi dell'art. 425 c.p.p. richiamava il condannato sull'importanza del beneficio concessogli e lo ammoniva che, se entro il termine stabilito avesse commesso un altro reato, avrebbe dovuto espiare la pena a norma di legge. Infine, alla luce degli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p. lo condannava al rifacimento delle spese processuali.

La medesima sentenza assolveva il Sig. XXXXX XXXX, tesoriere della stessa fondazione Bambino Gesù, accusato dello stesso delitto, per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 421 c.p.p.

Svolgimento del processo in grado di Appello.

1. In data 14 ottobre 2017 il difensore d'ufficio dell'imputato XXXXX XXXXX, Avv. XXXXX XXXXX proponeva appello ex art. 130 c.p.p. avverso la suddetta sentenza condannatoria e successivamente, in data 21 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 131 c.p.p. depositava le motivazioni a sostegno dell'appello.

Il suddetto difensore proponeva, in sintesi, i seguenti motivi di appello:

*«Difetto di giurisdizione ai sensi degli artt. 18 e 387 comma 2 c.p.p.;
Errata attribuzione della qualifica soggettiva propria dell'imputato;
Disapplicazione ed erronea interpretazione delle norme concernenti il difetto di giurisdizione; Difetto di correlazione fra l'accusa formulata e la sentenza ex art. 417 c.p.p.;
Insussistenza del fatto tipico originariamente contestato del peculato;
Assenze di condotte poste in essere in violazione della legge con riguardo alla fattispecie dell'abuso d'ufficio».*

Trasmessi gli atti al Promotore di Giustizia come da Decreto del Presidente della Corte di Appello del 4 aprile 2018, questi chiedeva al Presidente della Corte di voler emettere decreto di citazione a giudizio dell'imputato appellante e disporre pertanto le notifiche di rito.

2. Nella prima sessione, datata 26 giugno 2018, si svolgeva regolare dibattimento avanti alla Corte di Appello, presente l'imputato e il rispettivo difensore. In realtà, la richiamata sessione dibattimentale vedeva primieramente il Giudice relatore, su mandato del Presidente della Corte, riassumere i fatti di causa ed illustrare i motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato. Il Presidente della Corte interrogava l'imputato, domandando dei rapporti da questi intrattenuti sia con il Sig. XXXX XXXX che con l'Em.mo Card. XXXX XXXXX.

L'imputato rispondeva puntualmente alla domanda, spiegando che la sua operazione manageriale di *fund raising* e l'intero suo operare erano stati posti in essere ai sensi degli artt. 1180 e ss. del codice civile italiano (adempimento del terzo).

A seguire, l'Avv. XXXX XXXX, difensore dell'imputato, teneva la sua difesa richiamando i motivi di appello sopra menzionati ed in particolare ribadiva che la sentenza di primo grado avrebbe dimostrato che l'imputato non aveva conseguito alcun vantaggio dalla suddetta operazione manageriale; più precisamente, sosteneva che le lettere del 2013 dell'Em.mo Cardinale sopra richiamate erano chiare e scritte in tempo non sospetto, *«al contrario di quelle*

del 2016, dopo la tempesta mediatica (sic!)». Al termine della difesa il Prof. XXXX XXXXX presentava le sue conclusioni nei seguenti termini:

- «1. In via pregiudiziale chiede di accertare e dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Vaticana.
2. In via preliminare accertare e dichiarare in riferimento al fatto riqualificato come *abuso d'ufficio* il difetto di correlazione fra accusa contestata e sentenza, con conseguente trasmissione del fascicolo all'ufficio del Promotore di Giustizia.
3. Nel merito in via principale assolvere l'imputato in quanto il reato non sussiste.
4. In via subordinata assolvere lo stesso per insufficienza prove.
5. In via ulteriormente subordinata rideterminare *in melius* le pene detentive pecuniaria e accessoria applicandogli una sanzione pari al minimo edittale, ulteriormente ridotta ex art. 59 c.p. (1/6) in considerazione delle circostanze attenuanti».

L'Ill.mo Promotore di Giustizia procedeva alla sua requisitoria con cui dava congrua risposta ai singoli argomenti presentati dalla difesa dell'imputato, soffermandosi ordinatamente sui motivi d'appello dell'imputato nonché su quelli aggiunti. Postulava altresì la riqualificazione «giuridica» del fatto-reato ai sensi dell'art. 168 c.p., richiedendola formalmente all'Ecc.ma Corte di Appello ed essendo espressamente prevista dall'art. 480, c. 2, seconda parte c.p.p., in quanto, a suo giudizio, la condotta contestata ricadrebbe nel contesto applicativo del citato art. 168 c.p., concernente il reato di peculato, più specifico rispetto all'art. 175 c.p. dell'abuso di ufficio.

Il Presidente dava quindi la parola alla difesa dell'imputato per le sue dichiarazioni difensive.

Infine, era concessa la possibilità di ulteriori repliche all'imputato prima che l'Ecc.ma Corte si radunasse in camera di consiglio, a conclusione della quale era emessa un'Ordinanza, riportata pedissequamente nel verbale di rito, che così stabiliva: *«avendo ponderato ogni aspetto del giudizio in oggetto e tenendo in debito conto il principio di ogni ordinamento penale sul "favor rei", in ordine alla richiesta del Promotore di Giustizia sulla riqualificazione del reato, viene deciso un Dilata e il rinvio degli atti al Promotore di Giustizia, per quanto di Sua competenza»* (pag. 13 verbale ud. 26 giugno 2018).

3. Il Promotore di Giustizia, con istanza del 2 luglio 2018, riteneva di non aver nulla da dedurre né da adempiere per quanto di sua competenza e ritrasmetteva gli atti all'Ecc.ma Corte, chiedendo la fissazione dell'udienza per l'eventuale reiterazione delle richieste conclusive delle parti processuali nonché per la lettura del dispositivo della sentenza da emanare.

Dopo tre differimenti della sessione conclusiva, post *Dilata* (29 novembre 2018, 10 dicembre e 19 dicembre 2018), avvenuti per l'indisponibilità dei mezzi tecnici necessari alla celebrazione del dibattimento, il Presidente indicava l'udienza del 15 gennaio 2019 per la formulazione delle richieste conclusive delle parti e per decisione. La

FATTO E DIRITTO

Nella sessione del 26 giugno 2018, il Presidente della Corte interrogava primariamente l'imputato chiedendo delucidazioni in merito alla sua conoscenza con il Sig. XXX XXXX e con l'Em.mo Card. XXXX XXXX. Come in primo grado di giudizio, il Prof. XXXX XXXX rivendicava i comportamenti materiali ascrittigli e dallo stesso ritenuti, in sintesi, come espressivi delle proprie capacità manageriali. Tale profilo sarebbe emerso - a suo dire dalla lettura del verbale dibattimentale, da cui poteva evincersi come, in assenza di un contratto scritto, vi fosse stato un adempimento del terzo a norma dei succitati artt. 1180 e ss. del codice civile italiano.

Dinanzi alla domanda puntuale rivoltagli dal Presidente circa la lettera del Cardinale del 2016 (di cui era data rilettura in Aula ed in cui il Cardinale. XXX XXXX si raccomandava di non distrarre fondi - cfr. doc. n. 31), l'imputato. XXXX XXXX, dal canto suo, difendeva il suo comportamento manageriale, affermando che « [...] i fondi impiegati dal novembre 2013 al maggio 2014 sono stati impiegati per fini coerenti con gli scopi istituzionali» (cfr. pagg. 2-4 verbale ud. 26 giugno 2018).

Oltre a ciò, circa i motivi di appello, il difensore dell'imputato appellante nel suo intervento riteneva, *sua sententia*, che non sussistessero gli elementi costitutivi del reato di abuso di ufficio, non rivestendo il XXXX XXXX alcuna qualifica di pubblico ufficiale e mancando qualsiasi mandato allo stesso e - da parte della Fondazione - i requisiti di ente centrale della Chiesa e quindi ogni riferimento a norme vaticane.

2. Secondo la prospettazione del Promotore di Giustizia del secondo grado di giudizio, l'istruzione acquisita in *priori gradu* aveva ampiamente provato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di *peculato*, originariamente contestato, chiedendo formalmente la riqualificazione giuridica (*per transennam*, su riscontro agli atti si rileva pacificamente che la diversa definizione giuridica di *abuso d'ufficio* resa in primo grado era stata operata dal Tribunale). In effetti, anche se in questa sede di giudizio non si sono prodotte ulteriori prove con riferimento alla richiesta di riqualificazione del reato e del *Dilata* della Corte, non può certo ravvisarsi una carenza di adeguato riscontro alla tesi accusatoria, come originariamente formulata del delitto di *peculato*, e qui reiterata dal Promotore

di giustizia di questa Corte, alla luce dell'approfondita ed articolata istruttoria svolta in primo grado.

Il fatto ascritto al Prof. XXXX XXXX nella sua materialità risulta inequivocabilmente accertato e qualificabile più correttamente come *peculato* anziché *abuso d'ufficio*, per il quale era emessa sentenza condannatoria, punito all'art. 175 c.p. (come modificato quale era emessa sentenza dall'art. 19 della legge n. IX dell'11 luglio 2013).

Il reato di *peculato*, invero, trova riscontro nel compendio probatorio acquisito e nella sostanza rintraccia la condotta (l'illecito utilizzo di somme della Fondazione), l'oggetto materiale del reato (i denari della Fondazione). Come attestato negli stessi interrogatori, ritualmente verbalizzati nelle due sessioni, quella del 26 giugno 2018 e quella del 15 gennaio 2019, anche su questa fattispecie riqualficata era garantito all'imputato il diritto di difesa in quanto espressamente messo in condizione di difendersi.

3. A questo punto sembra doveroso richiamare i punti salienti che hanno avuto un'adequata trattazione nella Corte di Appello.

Eccezione di difetto di giurisdizione ed improcedibilità dell'azione penale.

Riguardo ai motivi di appello dell'imputato e a quelli aggiunti, questa Corte chiarisce innanzitutto che sul difetto di giurisdizione - essendo tutte le disposizioni di bonifico poste in essere dal Prof. XXXX XXXX nello Stato della Città del Vaticano, indirizzate allo I.O.R. e quindi anche sulla conseguente improcedibilità dell'azione penale - **è da considerarsi certamente erroneo il richiamo alla disciplina dell'art. 6 c.p. che si occupa dei delitti commessi all'estero dallo straniero in danno dello Stato o di un cittadino.**

Il reato contestato non è stato consumato all'estero ma nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, per cui trova applicazione l'art. 3, primo capoverso c.p., il quale **stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria Vaticana nei confronti di chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e in forza di ciò non può che essere punito secondo la legge vaticana.** In applicazione della norma sopra citata, ne consegue la chiara infondatezza dell'eccezione sul difetto di giurisdizione, essendo pacifica la competenza dell'Autorità Giudiziaria Vaticana a procedere penalmente nei confronti dell'imputato per il reato a lui ascritto.

4. *Qualità di pubblico ufficiale dell'imputato.*

Circa il requisito della qualità di pubblico ufficiale, è da richiamare all'attenzione la norma applicabile nel caso, che fa capo all'art. 207 c.p. , nella versione rivisitata del codice vigente secondo la legge n. IX del 2013, con riferimento a coloro che sono equiparati ai pubblici ufficiali, che hanno un legame strutturale con Enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede e iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Nel caso di specie la Fondazione «*Bambino Gesù Onlus*» è iscritta dal 22 settembre 2000 al n. 30 del Registro delle Persone Giuridiche Canoniche tenuto nel summenzionato Governatorato. Inoltre, ai sensi degli artt. 1, 2 e 8 dello Statuto della Fondazione «*Bambino Gesù Onlus*» essa è costituita nello Stato Città del Vaticano, è retta dal codice di diritto canonico e dalla legislazione vaticana, ha sede legale in detto Stato e ha personalità giuridica pubblica, canonica e civile vaticana.

Da ciò consegue la piena qualità di pubblico ufficiale nella persona del Prof. XXXX XXXX, anche se la Fondazione Bambino Gesù non è un ente direttamente dipendente dalla Santa Sede. È certo, pertanto, che il Prof. XXXX, nella veste di Presidente della Fondazione, ricoprisse la qualifica di pubblico ufficiale (ex art. 207 c.p.), trattandosi di un dato emergente dall'inequivoca normativa di riferimento, come d'altronde lo stesso imputato fosse «*a conoscenza del fatto di rivestire la qualifica di pubblico ufficiale in quanto Presidente della Fondazione, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico*» (pag. 14 verbale ud. 19 settembre 2017), avendo egli stesso precisato di aver «*ritenuto di possedere la qualifica di pubblico ufficiale in quanto legale rappresentante di Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico nell'ambito dello SCV, come ha dedotto dalle sue cognizioni giuridiche*» (pag. 15 verbale ud. 19 settembre 2017).

5. Circa la condotta essa è riconducibile al compimento di un atto in violazione delle leggi, commesso dal Prof. XXXX XXXX abusando della sua qualità e dei suoi poteri.

Il Prof. XXXXX ha violato la norma statutaria che non comprende la ristrutturazione edilizia fra le attività consentite, pur includendovi la raccolta di fondi. Infatti per quanto concerne l'art. 3 comma 7 dello statuto della Fondazione, esso recita: «*la Fondazione, perseguendo finalità di solidarietà sociale e di promozione della ricerca scientifica, non potrà espressamente svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente connesse, comunque in via non prevalente*»; fra queste attività non è inclusa la ristrutturazione di immobili, che ha finito con il prevalere sulla raccolta dei fondi, tanto è che in questo specifico caso la ristrutturazione non è stata produttiva ma a perdere.

Sono certamente di rilievo e significative le prove documentali (lo scambio epistolare tra l'imputato e l'Em.mo Card. XXXX XXXXX, specificamente richiamato in questo grado di giudizio) e le convergenti prove dichiarative acquisite nel giudizio. Il XXXXX ha affermato di aver operato, a suo dire, nel pieno rispetto delle norme statutarie, avendo inteso dare corso ad un'attività di *fund raising* del tutto in linea con gli obiettivi e le attività della Fondazione; al contempo, l'ipotizzata *mala gestio* non sarebbe a lui addebitabile, avendo i nuovi vertici della Fondazione non perseguito lo scopo prefissato di organizzare eventi conviviali per la raccolta di fondi.

La vicenda ampiamente esposta presenta caratteristiche inconciliabili tra loro, in quanto solo apparentemente il dato più rilevante potrebbe ravvisarsi nell'entità dell'investimento (€ 422.005,16, quattrocentoventiduemilacinque/16), mentre ritornano oltremodo significativi gli altri elementi della stessa vicenda ossia la natura dell'investimento (lavori di ristrutturazione edilizia) la proprietà del bene da ristrutturare riferibile ad un Ente diverso dalla Fondazione (il Governatorato) ed il soggetto (l'Em.mo Card. XXXX XXXX).

Si è trattato di una attività di ristrutturazione edilizia, onerosa e praticata su un immobile di proprietà di terzi. In altri termini la Fondazione, a fronte di un esborso certo e di rilevante entità, avrebbe perso qualsivoglia forma di dominio o comunque di controllo sull'investimento, i cui ritorni avrebbero finito per essere rimessi a variabili assolutamente aleatorie. Diversa sarebbe stata l'evenienza di un'attività di *fund raising*, se si fosse trattato di modesti esborsi a carico della Fondazione (ad es. derivanti dal servizio di *catering*), che avrebbero garantito un ritorno immediato di fondi consistenti nelle liberalità offerte dai partecipanti ad incontri conviviali. Si aggiunga, infine, che in oltre sei mesi dalla realizzazione dell'opera nessun evento è stato organizzato né mai è stato raccolto un soldo con la conseguente evidenza circa l'attendibilità della proiezione di produttività a 48/60 mesi, né il Presidente *pro tempore* ha dato se pur in minima parte corso a tale operazione, configurandosi una chiara perdita dell'intero capitale investito che «*non è stato ammortizzato nei bilanci successivi perché non si tratta di beni ammortizzabili. È stata riportata semplicemente quale posta negativa nel [...] bilancio 2014*» (dott.ssa XXXX XXXXX, pag. 4, verbale Ud. 9 ottobre 2017).

Viceversa, come assunto dalle testimonianze acquisite, vi erano tutte le condizioni (non esclusa la disponibilità dello stesso ospite Card. XXXX XXXX), perché la Fondazione potesse sostenere modesti esborsi per l'organizzazione di singoli eventi e non irragionevolmente legati ad attività di ristrutturazione edilizia. In altri termini, il Prof. XXXXX ha pagato le fatture emesse dalle imprese del XXXXXX, senza una verifica sulla effettiva e reale esecuzione dei lavori, né ha mai ritenuto di consultarsi sul punto col Governatorato; per inciso vi è totale assenza di qualsivoglia accordo contrattuale tra le imprese del XXXXX e la

Fondazione (lo stesso teste XXXXX nel suo interrogatorio asserisce: «*Preciso che il Governatorato non fu mai coinvolto nella vicenda relativa alla ristrutturazione dell'appartamento. I rapporti con il Governatorato riguardarono solo le parti comuni dell'edificio*» (pagg. 6 e 7, verbale Ud. del 2 ottobre 2017).

6. Circa la diversa qualificazione giuridica dei fatti propugnata dal Promotore di giustizia.

In sede di requisitoria questi chiedeva formalmente di riqualificare il reato, facendo ricorso al principio di specialità, in quanto nel caso in esame il reato appare più specifico rispetto all'art. 175 c.p., e quindi andrebbe preferito l'art. 168 c.p. riguardante il reato di *peculato*, fermo restando il divieto di *reformatio in peius* di cui all'art. 480 comma 2 del c.p.p. (cfr. pag. 2, verbale Ud. del 15 gennaio 2019). Il Promotore di giustizia del Tribunale chiariva a sufficienza che la riqualificazione ai sensi del predetto articolo del c.p.p. troverebbe *ex obliquo* un precedente nella giurisprudenza della Cassazione Vaticana circa la non obbligatorietà di addurre ulteriori mezzi istruttori (sentenza del 11.12.2015, nella causa n. 10/15 RGP), ma più di tutto questa riqualificazione scaturirebbe dalla disamina puntuale degli atti di primo grado e degli interrogatori intervenuti nel secondo grado, ritornando alla primitiva tesi del Tribunale che ne aveva individuato chiaramente gli elementi costitutivi. Ciò supererebbe la serrata opposizione della difesa nel considerare infondata la riqualificazione, sostenendo che non avrebbe il Promotore di giustizia addotto nuove prove, e che sarebbe stato pleonastico perfino lo stesso *Dilata*, a suo avviso, restato *sine effectum*. In realtà, atteso che il principio del *favor rei* aveva decisamente esigito siffatta ordinanza per garantire, *si et quatenus*, la possibilità di chiarire anche con ulteriori prove (cfr. art. 493 c.p.p.) la portata del reato *iuridice* riqualificato, in Sede di Appello è stato dato ampio spazio- e ciò è indiscutibile - di analisi e di approfondimento giuridico su tale prospettata ipotesi giuridica, in termini di deduzioni e controdeduzioni, appalesando una violazione della norma statutaria dell'Ente in questione. **Ritiene questa Corte che la richiesta formulata dal Promotore di Giustizia sia invece meritevole di accoglimento.** Tale diversa «*riqualificazione giuridica*» [a riguardo non occorre attardarsi in sofismi giuridici, essendo pacifico che riqualificazione è sinonimo di «definizione»] non muta né altera il fatto giuridico che rimane lo stesso; infatti, esso concerne:

- 1) la res oggetto della condotta, considerato che l'art. 168 c.p. fa espresso riferimento a qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o qualsiasi altra cosa di valore che sia stata a lui affidata a causa delle sue funzioni;
- 2) la condotta, di certo non generica ma circoscritta specificamente alla sottrazione, appropriazione indebita o uso in modo illecito della cosa.

Gli interrogatori della sessione del 26 giugno 2018 e di quella del 15 gennaio 2019 non modificano la fondata valutazione che la procedura di ristrutturazione dell'immobile, destinato ad abitazione del Card. XXXXX XXXX, sia risultata decisamente insolita e più di tutto probante l'esistenza del reato di *peculato* in tutti i singoli elementi in cui si concreta l'elemento oggettivo che lo distingue e lo specifica.

Inoltre, la rilettura della missiva del Card. XXXXX del 5 dicembre 2016, avvenuta, ancora una volta, nella sessione del 15 gennaio 2019, porta con sé ulteriori elementi da cui emerge come il suddetto Card. XXXXXX «*con lui [...] aveva cercato qualche sponsor o benefattore che lo aiutasse nel pagamento delle spese per la ristrutturazione del suo appartamento, ma tale ricerca [...] era vincolata dalla rigorosa clausola per cui nulla avrebbe dovuto gravare in alcun modo sulla Fondazione Bambin Gesù*» (pag. 3, lettera Card. XXXXXXX del 5 Dicembre 2016) Nonostante il XXXXX avesse in circa 7 mesi pagato sistematicamente le fatture alla ditta (e/o ditte che si sono succedute con nuova nuova titolazione, ma sempre facenti capo dell'appartamento al sig. XXXX, esecutrice dei lavori, nel caso dell' appartamento del XXXX, il Cardinale in modo inequivocabile asseriva: «*Nessun benefattore si è fatto avanti, e nessun aiuto mi è stato fornito*». Circa l'idea dell'impianto di *fund raising* lo stesso precisava: «*fa capo ad un'idea di quest'ultimo [...]*», restando ferma e stringente la clausola sopra richiamata (cfr. missiva del Prof. XXXXXX XXXX del 7 novembre 2013). Si aggiunga, in modo emblematico, che il Card. XXXXXX, con la sua nota dell'8 novembre 2013, ringraziava il Prof. XXXXX e precisava che sarebbe stata sua cura fare in modo che la copertura economica occorrente alla realizzazione degli interventi proposti venisse messa a disposizione della Fondazione a cura di terzi (e quindi in via preventiva), *affinché nulla rimanesse a carico della sullodata Istituzione*.

Pertanto, come in questa Sede si è voluto più volte ribadire, la posizione del Card. XXXXXX in questione apparirebbe incontrovertibile, allorché lo stesso affermava: «*Nessuna somma ho percepito e solo dopo ho saputo dell'esistenza di 'doppie fatture' (sic!) a destinatari diversi e di pagamenti all'estero, nonché di spese relative ad interventi non eseguiti*» (pag. 3, lettera Card. XXXXX XXXX, 5 dicembre 2016). Come verbalizzato nella prima sessione di dibattimento di questa Corte «*dalla corrispondenza in atti e dall'interrogatorio dell'Ecc.mo Presidente emerge l'iniziativa del Prof. XXXXX e l'estraneità del Card. XXXXX*», il quale in concreto per quanto di sua pertinenza testimoniava: «*Quando arrivarono le fatture, il Governatorato mi chiese di saldare le fatture e io decisi di versare la somma totale di € 307.000.00 (trecentosettemila/00)*» (Ibid., pag. 3).

In realtà, la procedura di ristrutturazione dell'immobile del Card. XXXXX XXXX è risultata insolita, come avvalorato dalla testimonianza dell'Ing. Capo servizio edilizia SSTT del Governatorato (cfr. pagg. 10-11, verbale Ud. del 22 settembre

2017) e i decantati pagamenti eseguiti dalla Fondazione Bambino Gesù e dal Governatorato corrisposti alla XXXXXXXXS.p.a., di cui la somma di € 307.000,00 (trecentosette/mila/00) restituita dal Cardinale XXXXX come dallo stesso dichiarato, si sono sovrapposti in modo ibrido, anche sotto un profilo semplicemente temporale, aspetto questo messo in discussione dall'imputato nelle sue dichiarazioni conclusive (pag. 6, verbale Ud. del 15 gennaio 2019), ma certamente non marginale. Si aggiunga che appare quanto meno indicativo il fatto che lo stesso Presidente *pro tempore*, la menzionata Dott.ssa XXXXXXX, nel suo interrogatorio abbia dichiarato a chiare lettere che a fronte della divulgazione stampa di distrazione di bilancio imputabile alla Fondazione Bambino Gesù, la suddetta volle con fermezza sollecitare l'Em.mo Card. XXXXX al pagamento delle somme relative ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento a lui assegnato. A riguardo viene asserito dalla stessa Dott.ssa. XXXXXXX: «Il Cardinale mi fece rispondere da un suo avvocato dicendo di non essere tenuto al suddetto pagamento. Successivamente egli versò, come gesto di generosità, euro centocinquanta/mila/00) [€ 150.000.00] alla Fondazione B.G.» (pag. 8, verbale Ud. del 9 ottobre 2017).

7. Sull'elemento psicologico del reato, come arguito dallo stesso Promotore di Giustizia sono sostenibili le articolate argomentazioni effettuate sul punto dal Tribunale di prime cure (pagg. 46-48, n. 9 della sentenza). In effetti, nonostante le diverse obiezioni addotte dalla difesa, è certamente ravvisabile l'elemento psicologico del reato che sostanzia la coscienza e la volontà del fatto (giusta l'interpretazione giurisprudenziale prevalente circa l'art. 45 c.p.), teso a procurare un ingiusto profitto. Appare chiaro che l'elemento soggettivo risulti acclarato non solo dalle testimonianze ma anche per esplicita ammissione dello stesso imputato, ben consapevole sia del proprio operato che della qualità di pubblico ufficiale. In altri termini, secondo questa Corte di Appello, il Prof. XXXXX nella sua qualità di Presidente della Fondazione "Bambino Gesù ONLUS", ha utilizzato in modo illecito, a vantaggio della XXXXX facente capo all'imprenditore XXXXX XXXXX, denaro appartenente alla Fondazione di cui egli aveva la gestione e il controllo in ragione delle sue funzioni, in particolare effettuando ordini di pagamento per l'ammontare complessivo di € 422.005,16 (quattrocentoventiduemilacinque/16), nel giro di pochi mesi, da novembre 2013 a maggio 2014, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile di proprietà del Governatorato (*ad instar interversionis possessionis*, eventualità questa contrastata dalla difesa), al fine di «ottenere un indebito vantaggio» per il citato sig. XXXXX.

Basti qui ancora una volta di richiamare alcuni peculiari elementi della finalità dell'imputato a tale scopo: la natura dell'iniziativa, l'assenza di un rapporto contrattuale, l'erogazione diretta delle somme in favore delle ditte del XXXXX, i pagamenti dei s.a.l. senza verifica alcuna sulla regolare esecuzione dei lavori, il

saldo dei costi extra nella significativa misura del 30 % del valore iniziale dei lavori. Il rapporto instaurato con il XXXXXX è inequivocabilmente anomalo; esso si regge solo in funzione di pagamenti effettuati a fronte della mera presentazione di fatture, senza controllo alcuno sull'esecuzione dei lavori e non meno sulla congruità dei maggiori costi; tutto ciò non trova adeguata spiegazione con quanto asserito dall'imputato come un procedere da assimilare ad «*un più ordinato procedimento di carattere amministrativo*».

Nonostante la reiterata opposizione della difesa alla detta riqualificazione di reato di *peculato*, in realtà essa, come ampiamente dimostrato in questa Sede, si presenta come una mera riqualificazione giuridica del fatto che, senza prospettare nuovi elementi materiali e soggettivi, è certamente possibile e, nel caso in ispecie, del tutto provata, ai sensi dell'art. 168 c.p., essendo espressamente prevista dall'art. 480 c. 2, seconda parte c.p.p.

Non sono ravvisabili elementi tali da poter escludere la responsabilità dell'imputato per le condotte ascrittegli, di cui, come sopra riportato, si è mostrato perfettamente consapevole, tentando di giustificarle mediante l'istituto dell'adempimento del terzo, ex art. 1180 e segg. del codice civile italiano, del tutto inconciliabile con le finalità della Fondazione del Bambin Gesù e del proprio statuto.

8. *Violazione del diritto di difesa.*

Per quanto concerne l'eccepita violazione del diritto di difesa si tratta di ricondurre l'argomentazione all'assetto normativo sancito dall'art. 417, 1 e 2 comma c.p.p.

Lo stesso si deve sostenere, allorché si faccia riferimento alla riqualificazione a reato di *peculato*, sancito dall'art. 168 c.p., operata in questa sede di Appello, per cui non può non rilevarsi che il fatto di reato oggetto di attenzione (*peculato*) sia rimasto identico, essendone mutata unicamente la qualificazione («definizione») giuridica (da *abuso d'ufficio* a *peculato*).

Non si è in nessun modo violato il diritto di difesa. Ne sono prova indiscutibile le stesse due fasi dibattimentali quella del 26 giugno 2018 e quella del 15 gennaio 2019, durante le quali le parti hanno ampiamente fornito le loro deduzioni e repliche, in uno con lo stesso imputato che ha potuto dare sistematicamente le sue risposte alle domande formulatigli e dichiarare così liberamente la sua posizione nonché protestare la propria innocenza sostenendo, sua ex parte, che il comportamento ascrittogli non sarebbe stato lesivo di alcuna norma statutaria della Fondazione, come invece questa Corte ha provato in contrario.

9. Accertata la responsabilità penale dell'imputato Prof. XXXXXX in ordine al delitto riqualificato di peculato, il trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 480 comma 2, prima parte c.p.p. circa il divieto di *reformatio in peius*, deve essere mantenuto inalterato; pena base non può essere ridotta giacché comminata in primo grado in misura incontrovertibilmente modesta, in rapporto alle acquisizioni in atti della causa. Pertanto, questa Corte di Appello, conferma quanto stabilito in primo grado, ossia la medesima pena finale, determinata in anni 1 (uno) di reclusione, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di multa e anni 1 (uno) di interdizione dai pubblici uffici.

Inoltre, oltre alle citate circostanze attenuanti generiche ex art. 59 c.p., si richiamano ancora una volta il contegno processuale dell'imputato assunto di fronte alla Corte e la stessa mancanza di precedenti a carico dello stesso nell'ambito dello Stato, che sostengono e confermano il fine della concedibilità della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 423 c.p.p.

Resta infine fermo quanto stabilito in ordine all'assenza di profili civilistici della vicenda rappresentati dalla Fondazione Bambino Gesù e quindi alla conseguente assenza di statuizioni in merito.

P.Q.M.

La Corte di Appello

visto l'art. 480, comma 2, 2 parte c.p.p. e riqualificato il fatto oggetto di imputazione ai sensi dell'art. 168 c.p. (*peculato*), come modificato dall'art. 13 della Legge n. IX, 11 luglio 2013, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

visto l'art. 480, comma 2, 1 parte c.p.p. che stabilisce il divieto di *reformatio in peius*,

CONFERMA

la sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano del 14 Ottobre 2017 appellata, che condanna l'imputato XXXXXX XXXXXX.

Visti gli artt. 39 c.p., 429 e 491 c.p.p., condanna il ricorrente alle spese processuali per il grado di giudizio.

Città del Vaticano, 15 gennaio 2019.